

Codice A18180

D.D. 22 dicembre 2014, n. 201

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2 /R del 21 febbraio 2013 (testo coordinato) - Richiedente: Comune di Sambuco (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Sambuco, localita' Sagnasse - Istanza n. 23057/2014.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato);

VISTA la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Sambuco (CN), in data 16/12/2014 – assunta al Protocollo al n. 2447/A18180;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 19/12/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

| Tipologia forestale. | Superficie da progetto ha. | Superficie ammessa ha. |
|---|----------------------------|------------------------|
| Bosco di altofusto di abete bianco con presenza di larice | 8,9300 | 8,9300 |
| | | |

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo coordinato), il Comune di Sambuco all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Sambuco, Località Sagnasse, così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

| | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| Tipologia forestale. | Superficie da progetto ha. | Superficie ammessa ha. |
| Bosco di altofusto di abete bianco con presenza di larice | 8,9300 | 8,9300 |
| | | |

le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

| Comune | Sez. Cens. | Foglio | Particella | Sup. catastale (ha) | Sup intervento (ha) |
|---------|------------|--------|------------|---------------------|---------------------|
| Sambuco | ----- | 16 | 14 | 273,4722 | 8,9300 |

il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 8,9300 ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

– potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna di Cuneo;

– il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 1026 piante, così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa; il volume di legname prelevabile è pari a 1836,5 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;

– si approva il piedilista provvisorio di martellata delle piante di classe diametrica pari/superiore a 30 cm, che prevede l'abbattimento di 806 piante (800 abeti bianchi e 6 larici);

– si prescrive che, prima della consegna dei lavori all'impresa, venga terminata l'operazione di martellata e venga redatto il piedilista di martellata completo, riportando in tabella anche la numerazione progressiva delle piante da abbattere; tale piedilista dovrà essere inviato all'Ufficio forestale regionale di Cuneo che provvederà ad approvarlo, in quanto integrazione della documentazione progettuale, con Determinazione Dirigenziale che verrà trasmessa al proponente prima dell'inizio dei lavori;

– si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante di classe diametrica 20 cm e 25 cm, che comporta l'abbattimento di 220 piante (216 abeti bianchi e 4 larici);

– il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; *non potrà in ogni caso interessare*: piante contrassegnate in giallo per la biodiversità e piante di altofusto non contrassegnate;

– relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;

– il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

– particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo della componente a fustaia, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del DPRG n. 2/R del 2013 (testo coordinato);

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovranno essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si dovranno osservare le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale dovrà occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- per quanto attiene alle vie temporanee di esbosco previste dal progetto, si prescrive quanto segue:
 - di non autorizzare il ripristino del tratto della lunghezza di ca. 100 ml che si origina dai due punti con coord. UTM-WGS84: 1) x=345295, y=4910599 e 2) x=345332, y=4910575;
 - relativamente al tracciato di nuova apertura della lunghezza di ca. 300 ml, la realizzazione del medesimo è subordinata ad una verifica tecnica dell'effettivo rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 52 del Regolamento forestale regionale e comunque delle condizioni di stabilità tali da garantire che non vengano ad innescarsi fenomeni erosivi; diversamente sarà cura del proponente presentare una proposta di variante al progetto autorizzato in cui venga modificato il tracciato approvato oppure stralciato, adottando conseguentemente le procedure tecnico-amministrative relative all'autorizzazione di un tratto di pista forestale permanente.
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Reg. for. n. 2/R del 2013 - testo coordinato):
 - “1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 - 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescamento di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
 - relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
 - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 2013 -testo coordinato;
 - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
 - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. 2/R del 2013 - testo coordinato, articolo 6, paragrafo 4);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti e gli interessi di terzi, sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 2013 (testo coordinato), comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – potrà essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013.

Il Direttore
Luigi Robino